SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1815)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIOCCHI, PAGANI Maurizio, COVI, ORCIARI, BEORCHIA e BERLANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1986

Norme per la tutela del risparmio azionario

ONOREVOLI SENATORI. — Il miglioramento della situazione economica e finanziaria del nostro Paese, registrato in questi ultimi anni, ha fatto sì che una sempre maggior quota del risparmio privato si incanalasse nel mercato azionario che per le medie e grandi imprese rimane, considerato l'ancor alto costo del denaro, lo strumento migliore per attingere nuovi finanziamenti.

La crescita notevole del mercato azionario avvenuta soprattutto nel 1985, e che a tutt'oggi mantiene un tasso di sviluppo assai accentuato, ha posto il legislatore di fronte a problemi, sempre più pressanti, di salvaguardia e tutela del risparmio privato investito in azioni, con particolare riferimento al piccolo risparmiatore perchè non subisca le conseguenze negative di informazioni non corrette e non diventi vittima di vere e proprie speculazioni a suo danno.

Per questi motivi è stata emanata la legge 4 giugno 1985, n. 281, che modifica l'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa, prevedendo norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 e disposizioni per la tutela del risparmio.

Inoltre la CONSOB ha adottato recentemente e giustamente misure per sottoporre ad un più rigoroso controllo la continua crescita del mercato azionario onde evitare che un improvviso calo generalizzato delle quotazioni porti ad una disaffezione o addirittura ad una fuga in massa del risparmio privato dalla borsa riversandosi, come in passato, su impieghi più tranquilli ma meno utili per lo sviluppo del nostro sistema produttivo.

In questo quadro si inserisce anche il presente disegno di legge che, in analogia con quanto già previsto dalla legge bancaria per i controlli sugli istituti di credito (articolo 37) e dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP per i controlli sulle assicurazioni private (articolo 6), prescrive l'inoltro delle proposte, degli accertamenti e delle contestazioni dei

sindaci delle società sottoposte per legge al controllo della CONSOB, alla Commissione nazionale per le società e la borsa nella sua qualità di organo di controllo competente che in questo modo può valutare l'opportunità di un suo intervento a tutela dei risparmiatori e del corretto svolgimento del mercato azionario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini di una maggiore tutela del risparmio azionario, le proposte, gli accertamenti e le contestazioni dei componenti del collegio sindacale delle società sottoposte al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) debbono essere trasmessi a quest'ultima nel termine di dieci giorni dala loro presentazione e nello stesso tempo debbono essere trascritti nel libro dei verbali del collegio sindacale.

Art. 2.

1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo è punita con la sanzione prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.